

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 51

**Durata del mandato del sindaco,
del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati.**

- 1.** Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
- 2.** Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
- 3.** È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.